PALERMO – 2, 3 e 16 dicembre 2020

Dipartimento della Funzione Pubblica

FOCUS GROUP

Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.lgs. n. 50/2016)

La verifica dei requisiti di gara e il soccorso istruttorio

Docente: Avv. Salvatore Capezzuto













VERIFICA DEI REQUISITI – ART. 80 D.LGS. 50/2016

- In materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì quelli tecnico professionali ed economico finanziari richiesti dalla *lex specialis*, deve essere oggetto di **verifica obbligatoria in capo all'aggiudicatario**.
- Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.
- Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche.



REQUISITI GENERALI PER GLI APPALTI – ART. 80 - 1

- Motivi di esclusione dovuti a condanna definitiva per reati o mafia :
- reati contro la P.A. (corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, inadempimento e frode nelle pubbliche forniture), reati di associazione mafiosa o terroristica, frode alla Comunità Europea, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (falso in bilancio)
- cause di infiltrazione mafiosa previste del decreto legislativo 159/2011.
- Motivi di esclusione per mancati pagamenti:
- violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- -sono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro e quelle ostative al rilascio del DURC (superiori a 150 euro).

D.L. SEMPLIFICAZIONI - MODIFICA ART. 80 SUL DURC

- Con la modifica dell'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti, da parte dell' art. 8, comma 5, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; viene, poi, introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo tasse o Durc).
- La disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- Ai sensi dell'art. 8, c. 10 bis, del D.L. 76/2020, al DURC è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità che saranno indicate entro sessanta giorni con **D.M. lavoro**. Sono fatte salve le procedure i cui bandi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del D.M. lavoro.



REQUISITI GENERALI PER GLI APPALTI – ART. 80 – 2. MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI

- gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale, sociale e del lavoro;
- fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, anche con il procedimento in corso;
- gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- false dichiarazioni rese in gara o tentativo di influenzare la stazione appaltante;
- risoluzione di un precedente contratto di appalto per significative carenze nell'esecuzione;
- grave inadempimento nei confronti dei subappaltatori, accertato con sentenza definitiva;
- la partecipazione alla gara determini una situazione di conflitto di interesse;
- distorsione della concorrenza per precedente coinvolgimento nella preparazione della gara di appalto;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- iscrizione nel casellario informatico ANAC;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria; violazione diritto al lavoro dei disabili;
- vittime dei reati di concussione ed estorsione che non hanno sporto denuncia all'AG;
- situazione di controllo rispetto ad altro partecipante alla gara.





REQUISITI GENERALI PER GLI APPALTI – ART. 80 – 3. RAVVEDIMENTO

- Un operatore economico, o un subappaltatore, tranne il caso di esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza, che si trovi in una delle situazioni di esclusione (limitatamente per i reati alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.





LINEE GUIDA ANAC N. 6

- L'ANAC ha predisposto le **linee guida n. 6** recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'*art. 80, comma 5, lettera c) del Codice*», ossia i **gravi illeciti professionali**.
- Le cause di esclusione devono essere autocertificate dagli O.E. mediante il DGUE.
- Fino alla entrata in vigore della banca dati di cui all'art. 81 del codice, la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) è condotta mediante accesso al casellario informatico ANAC e mediante la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati specifici relativi agli appalti di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 codice penale, mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti.
- Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'ANAC, ai fini dell'iscrizione nel Casellario, i provvedimenti dalle stesse adottati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.
- L'esclusione dalla gara deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato, previa valutazione delle misure di self cleaning adottate.





GIURISPRUDENZA SU ESCLUSIONE PER FALSA

DICHIARAZIONE

- La mancata dichiarazione di una condanna subita, a fronte di un preciso e inequivocabile obbligo stabilito dalla lex specialis, giustifica l'esclusione dalla procedura di gara, indipendentemente da ogni valutazione sulla gravità e sulla moralità professionale dell'impresa, essendo la completezza e la veridicità della dichiarazione sui requisiti per la partecipazione alla gara e, in particolare, quelli inerenti alle condanne subite, valori in sé, presidiati dalla più grave sanzione espulsiva in danno del dichiarante infedele, quali significative manifestazioni e, insieme, massime garanzie dell'irrinunciabile interesse pubblico alla trasparenza nelle pubbliche gare. (Cons. Stato Sez. III, 05/10/2016, n. 4118).
- "E' legittima l'esclusione dalla gara ex artt. <u>36, comma 2, lett. c)</u> e <u>63</u> del <u>D.Lgs. n. 50/2016</u>, dell'impresa che in sede di presentazione dei documenti di gara non ha dichiarato di essere stata in precedenza condannata, nella figura del suo rappresentante legale, per lesioni colpose aggravate per la violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni del lavoro" (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 15/05/2017, n. 2598).

REQUISITI SPECIFICI ART. 83

- I requisiti specifici riguardano esclusivamente:
- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.
- I requisiti e le capacità sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.
- I requisiti di idoneità professionale sono attestati dalla iscrizione alla CCIAA.
- Il fatturato minimo annuo, richiesto come requisito di capacità economico-finanziaria, non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto e va calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate.
- Per le capacità tecniche e professionali, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.





QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI

- I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (SOA).
- L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
- Gli organismi di diritto privato, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della responsabilità per danno erariale.



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI

Gli organismi di qualificazione lavori pubblici (SOA) attestano:

- a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
- b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
- c) il **possesso di certificazioni di sistemi di qualità** conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati;
- d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC.





NORMATIVA APPLICABILE ALLA QUALIFICAZIONE SOA

- L'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che il Regolamento disciplinerà, tra gli altri, il sistema di qualificazione delle imprese. Fino all'entrata in vigore del Regolamento si applica in materia di qualificazione il D.P.R. 2017/2010, in virtù dell'apposito richiamo contenuto nell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
- L'art. 84, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che : "La qualificazione delle SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 octies".
- Per gli effetti che essa produce, la comunicazione dell'avvenuta richiesta di verifica triennale della SOA e della relativa data deve essere obbligatoria.
- In mancanza, ovvero nel caso in cui la richiesta di verifica fosse stata prodotta nel periodo dei 90 giorni antecedenti la scadenza del triennio e quindi fuori termine, è inibita all'operatore economico la partecipazione alle gare.





VERIFICA QUALIFICAZIONE IMPRESE

- Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare **controlli, almeno a campione**, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni.
- Gli organismi di qualificazione segnalano all'ANAC i casi in cui gli operatori economici rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo massimo di due anni.



VERIFICA PREVENTIVA DELLE OFFERTE

- L'art. 1, comma 3 dello Sblocca Cantieri prevede l'estensione ai settori ordinari, fino al 31.12.2020, dell'applicazione dell'art. 133, comma 8 del Codice. Le stazioni appaltanti possono decidere che, nelle procedure aperte, le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
- Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura.
- Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante.
- Il D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti.
- Tale facoltà può essere esercitata nelle procedure aperte e se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.





VERIFICA ALBO OPERATORI ECONOMICI

- L'art. 1, comma 17 del D.L. 32/2019, conv. in L. 55/2019, nel modificare l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ha previsto che, ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici.
- In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80. Nell'ambito della fase di selezione, la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.
- Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.



MODIFICA ALLE MODALITA' DI VERIFICA DAL D.L. RILANCIO

- Sono state inoltre apportate, dal **D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020**, alcune modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), indirettamente riguardanti le procedure di appalti pubblici.
- In particolare, dopo il comma 2-bis è aggiunto il comma 2-ter, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di appositi accordi quadro entro 120 giorni dal 19/5/2020.
- L'art. 33 del **D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020**, ha stabilito che in caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei Ministri fissa un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere fruibili i loro dati.
- L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi al personale.





PROCEDURE APPALTI NEL D.L. RILANCIO

- Sono state altresì apportate, prima dall'art. 264 del D.L. 34/2020 e successivamente dall'art. 34 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, alcune modifiche all'articolo 50 ter del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), riguardanti le procedure di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti gestori di servizi pubblici e le società in controllo pubblico che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro.
- Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato/Regioni, è stabilita la strategia nazionale dati.



CAUSE DI ESCLUSIONE E VALIDITA' CERTIFICATI

- L'art. 1, comma 16 del D.L. n. 32/2019, conv. nella L. 55/2019, prevede la modifica dell'art. 86 del Codice con l'inserimento del comma 2-bis. In particolare, viene previsto che ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.
- Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata.
- Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati per diversi procedimenti di acquisto.



VERIFICA DEI REQUISITI SOTTO I 5.000 EURO LINEE GUIDA ANAC N. 4

- Per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, se previsti, unitamente alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A..
- Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, la segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC.





VERIFICA DEI REQUISITI TRA 5.000 e 20.000 EURO – LINEE GUIDA ANAC 4

- Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, se previsti. La stazione appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (casellario giudiziario, imposte/tasse/contributi previdenziali e stato fallimentare) e dei requisiti speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. antimafia).
- Il contratto deve contenere le clausole indicate per gli affidamenti sotto i 5.000,00 euro.





SOCCORSO ISTRUTTORIO ART. 83

• Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

- L'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che : «I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle».
- Trattasi del **principio di tassatività delle cause di esclusione**, la cui finalità di tale principio è quella di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti alle procedure di affidamento, così privando di rilievo giuridico tutte le ragioni di esclusione dalle gare incentrate non sugli aspetti qualitativi della dichiarazione negoziale, ma sulle forme con cui questa viene esternata, in quanto non ritenute conformi a quelle previste dalla stazione appaltante nella lex specialis (cfr. **Consiglio di Stato, sez. VI, 15/09/2017, n. 4350**).

•



LEX SPECIALIS E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Domanda

- L'art. 15 del disciplinare di gara stabilisce che l'offerta tecnica dovesse contenere "a pena di esclusione" i seguenti documenti: "b) relazione descrittiva del gruppo di lavoro con allegati i curricula nominativi di ciascun componente debitamente sottoscritti con dichiarazione di esclusività relativamente all'impegno dell'offerente nell'ambito dell'appalto stesso".
- Nell'offerta tecnica manca nell'ambito degli allegati curricula del personale indicato per la prestazione del servizio la dichiarazione di esclusività di tutti i componenti del gruppo di lavoro come prescritta dal disciplinare di gara.
- E' ammissibile in questo caso il soccorso istruttorio ?





LEX SPECIALIS E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Risposta

- Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d'esclusione di cui all'art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2019, n. 1247; 30 aprile 2018, n. 2587; 14 aprile 2016, n. 1494).
- Il che risulta peraltro di per sé **non irragionevole né sproporzionato** rispetto all'interesse pubblico perseguito, atteso che è ben possibile esigere un regime d'esclusiva dal personale coinvolto nella prestazione del servizio oggetto dell'affidamento; né rileva in senso inverso la circostanza che siffatto regime assumerebbe valore nella successiva fase esecutiva, ben potendo la stazione appaltante inserire detto elemento quale requisito sostanziale dell'offerta rilevante già in fase comparativa (**Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-02-2020, n. 971**).





SOCCORSO ISTRUTTORIO E AUTORESPONSABILITA'

Domanda

In una gara telematica, l'errore commesso nella marcatura del codice identificativo dell'offerta può essere corretto con il soccorso istruttorio?

Risposta

Nelle gare pubbliche, il rimedio del *soccorso istruttorio* è volto sì a dare rilievo ai principi del favor participationis e della semplificazione, all'interno, però, di limiti rigorosamente determinati, come quello discendente dal principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione: infatti, nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell'offerta non consente l'esercizio del *soccorso istruttorio* che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell'altrettanto generale principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti (Cons. Stato Sez. III, 28/07/2020, n. 4795).



MANCATA INDICAZIONE COSTI MANODOPERA

- I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza sugli appalti pubblici devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale (art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016) secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, comporta l'esclusione dell'offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto.
- Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla norma entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza 2/04/2020 n. 8).



